

# IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



**18** dell'8 maggio 2026

*L'attuazione della riforma fiscale accelera con il nuovo tracciamento mensile dei carichi affidati all'AdER, segnando il passaggio definitivo verso una gestione trasparente e analitica della riscossione.*

*Parallelamente, il decreto sulle "medie opere" riaccende il dibattito sui criteri di riparto che privilegiano solo gli enti in disavanzo, mentre la Cassazione mette un punto fermo sulla natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale.*

*Sul fronte contabile, le nuove istruzioni sulla Bdap e i moniti della Corte dei Conti sulla cassa vincolata impongono agli enti locali una precisione sempre maggiore nella rendicontazione.*

*Infine è uscita la circolare 2026 sul conto annuale del personale*

## Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

## Attualità di rilievo



### **ANCI. DI Maltempo: la nota sul decreto convertito in legge il 27 aprile scorso**

Publicata la nota Anci sul decreto maltempo 27 febbraio 2026, n. 25 convertito in legge 27 aprile 2026, n. 59. Il provvedimento dispone interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi.

Leggi l'[articolo](#).

# Contabilità



## **Rassegna. Fisco, per le cartelle scatta il tracciamento: dati mensili sui recuperi**

La riscossione accelera sui crediti non più esigibili. Quasi in sincrono con la chiusura delle adesioni alla rottamazione quinquies arriva un tassello destinato a definire ulteriormente il quadro tracciato dal decreto delegato di riforma del recupero di tasse e multe non pagate dagli italiani.

L'attuazione della delega fiscale ha previsto, infatti, quello che tecnicamente viene definito discarico e in realtà consiste nel rimandare indietro agli enti creditori tutte quelle somme che l'agente della riscossione non riesce a ottenere dai contribuenti. Una svolta impressa dai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2025 che serve a mettere un freno al futuro accumularsi di cartelle non pagate che vanno ad alimentare il magazzino della ex Equitalia che ormai viaggia intorno ai 1.400 miliardi di euro. Per un monitoraggio quasi in tempo reale dello stato di avanzamento dei lavori sui nuovi crediti affidati arriva il decreto firmato dal direttore generale del dipartimento delle Finanze Giovanni Spalletta. Un monitoraggio capillare che diventa un tracciamento a tutti gli effetti.

L'agenzia delle entrate Riscossione (Ader) sarà chiamata, entro la fine di ogni mese, a trasmettere telematicamente a ciascun ente creditore (agenzia delle Entrate, Inps, enti locali, consorzi eccetera) i flussi informativi relativi allo stato delle procedure relative alle «singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente». Un passaggio che segna un punto di svolta rispetto ai flussi di «comunicazione» tra creditore e riscossore già previsti ma che la disciplina finora adottata ha sostanzialmente relegato i crediti da riscuotere alla fase in cui non c'è quasi più nessuna speranza di poterli riportare nelle casse di chi li ha contestati. Sostanzialmente si supera la logica della comunicazione di inesigibilità per una di piena trasparenza su quello che è stato fatto e quanto è stato già recuperato carico per carico.

Un livello di dettaglio che va anche oltre. Perché il tracciamento non può evitare di tenere in considerazione le eccezioni che sono state fissate alla regola della «restituzione» dopo cinque anni di tentativi non riusciti. Così il decreto delle Finanze indica che devono essere «separatamente evidenziate le quote affidate all'agenzia delle entrate Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico». Essenzialmente il provvedimento indica due macrotipologie di situazioni che richiedono un'indicazione distinta. Da un lato, il caso in cui al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione o sono ancora pendenti ancora procedure esecutive (ad esempio, un pignoramento immobiliare o un pignoramento presso terzi) o concorsuali (come può essere, tra gli altri, una liquidazione giudiziale) finalizzate a ottenere i crediti nei carichi. Dall'altro lato, il caso – con più articolazioni – in cui tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi stati conclusi accordi in base codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o siano stati attivati piani di pagamenti dilazionati (le rateizzazioni) o conseguenti all'applicazione di «istituti agevolativi previsti per legge». Un riferimento che sembra, dunque, includere i pagamenti previsti per definizioni agevolate, come ad esempio le rottamazioni. Situazioni che possono essere ancora in corso o per le quali entro la deadline finale indicata «si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio». Inoltre un'altra causa di esclusione che fa parte di questo secondo gruppo viene individuata nel caso in cui, nello stesso arco temporale, «è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi».

Dal canto suo, agenzia delle entrate Riscossione (Ader) nell'area dedicata ai «Servizi agli enti» del proprio sito istituzionale metterà a disposizione le modalità di trasmissione telematica all'ente creditore e avrà tre mesi a disposizione con la pubblicazione del decreto per definire le procedure telematiche della trasmissione e implementare anche i controlli per la congruità dei dati inviati e

definire i codici errore. Per il nuovo sistema di tracciamento ci sarà una sorta di periodo limbo prima dell'effettiva partenza fissata nel primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del decreto.

Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. Riscossione, flussi mensili su cartelle e rateazioni – Pubblicato il decreto**

Firmato e pubblicato sul sito del ministero il decreto delle Finanze che disciplina i contenuti e le modalità di trasmissione dei flussi informativi da parte dell'agente della riscossione all'ente creditore.

La riforma della riscossione, all'articolo 2, Dlgs 110/2024, ha stabilito quali sono i compiti istituzionali di agenzia delle Entrate – Riscossione. Questi consistono, in particolare: a) nella tempestiva notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese dall'affidamento del ruolo; b) nella interruzione dei termini di prescrizione; c) nella gestione delle attività secondo quanto pianificato nelle convenzioni con il ministero delle Finanze e l'agenzia delle Entrate; d) nella trasmissione mensile delle informazioni riferite alle attività di riscossione svolte nel mese precedente.

Il decreto appena pubblicato, dunque, dà attuazione a quest'ultima previsione di legge, disponendo l'obbligo dell'invio periodico dei flussi informativi e il contenuto degli stessi.

In particolare, saranno oggetto di comunicazione mensile, tra gli altri: 1) la notifica delle cartelle di pagamento; 2) i provvedimenti di sgravio e rimborso; 3) le riscossioni avvenute; 4) i provvedimenti di sospensione e rateazione; 5) le procedure cautelari ed esecutive e lo stato di avanzamento delle stesse; 6) il discarico automatico ed anticipato dei crediti inesigibili.

È inoltre previsto che nella trasmissione dei dati si evidenzino le attività che hanno riguardato i carichi affidati a partire dal 1° gennaio 2025, oggetto di discarico differito. In proposito, è utile ricordare che la riforma ha istituito il discarico automatico che si verifica al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento.

A tale regola sono dettate due deroghe. La prima attiene alla possibilità di anticipare il momento del discarico, in presenza ad esempio di: i) chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, oppure ii) assenza di beni aggredibili riscontrata mediante accesso all'anagrafe tributaria, in qualsiasi momento prima della procedura di discarico.

In alternativa al discarico, è disposta la possibilità della riconsegna delle partite affidate, su richiesta dell'ente creditore.

La seconda eccezione riguarda il discarico differito e attiene, in primo luogo, alle partite che al 31 dicembre del quinto anno successivo sono oggetto di procedure concorsuali o esecutive individuali oppure di provvedimenti di sospensione (si pensi ad esempio alla sospensione giudiziale del carico). Sono inoltre esclusi dal discarico automatico i carichi per i quali sono stati conclusi accordi in base al Codice della crisi d'impresa oppure sono pendenti procedure di dilazione ordinarie o rivenienti da discipline agevolative (ad esempio, la rottamazione).

Le nuove modalità di trasmissione dei flussi troveranno applicazione a partire dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del decreto in «Gazzetta Ufficiale».

Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. Bdap, residui più analitici e stop ai flussi con errori sul Fondo garanzia debiti commerciali**

Di Patrizia Ruffini

Non si fermano al ventesimo correttivo del 16 marzo le novità contabili per gli enti territoriali. È già in rampa di lancio il nuovo decreto destinato ad attuare l'obbligo, per gli enti locali, di trasmettere alla Bdap le informazioni sui residui con dettaglio fino al quinto livello del piano dei conti integrato. Un passaggio necessario per rendere operativo il monitoraggio sul Fondo crediti di dubbia esigibilità "accelerato", introdotto dalla legge di bilancio 2026 con l'obiettivo di premiare gli enti più efficienti nella riscossione.

Nonostante il comma 661 non preveda il parere obbligatorio della Commissione Arconet, il ministero dell'Economia e delle finanze ha comunque scelto la strada del confronto tecnico per affinare le modifiche al decreto Mef 12 maggio 2016 (decreto Bdap). La nuova disciplina sulle trasmissioni analitiche è destinata a debuttare con il rendiconto 2026.

L'attenzione della Ragioneria si concentra intanto sulla qualità dei dati già trasmessi. Nell'ultima riunione del 25 marzo la Commissione è tornata sugli errori materiali nella compilazione manuale dell'allegato a/1, con particolare riferimento alla sezione relativa al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (Fgdc). Le criticità legate a inserimenti manuali hanno portato la Commissione a effettuare un invito formale alle software house a garantire la corretta redazione dell'allegato a/1 attraverso l'utilizzo di tutti i possibili automatismi.

Il messaggio è esplicito: i controlli di coerenza della Bdap sono destinati a evolvere rapidamente da "non bloccanti" a "bloccanti", con il rischio di impedire la validazione dei flussi contabili in presenza di disallineamenti.

Sul fronte dei pagamenti commerciali, nonostante il miglioramento dei tempi medi, che ha consentito di raggiungere nel 2024 i target della Riforma 1.11 del Pnrr, resta alta l'attenzione. La Ragioneria generale dello Stato sta valutando un ulteriore rafforzamento degli obblighi informativi, con l'estensione alla Bdap dell'invio dei bilanci di previsione assestati. L'obiettivo è anticipare le verifiche sugli accantonamenti al Fondo di garanzia, senza attendere i tempi del rendiconto, e consentire un monitoraggio più tempestivo della capacità degli enti di rispettare le scadenze verso i fornitori.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Arretrati contrattuali: legittimo l'uso dell'avanzo accantonato nonostante i limiti del TUEL**

L'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione per il pagamento degli arretrati derivanti dai rinnovi contrattuali non è ostacolato dai limiti previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del TUEL. Il riferimento normativo all'avanzo "non vincolato" deve essere infatti interpretato come limitato al solo avanzo "libero", escludendo così dal divieto le somme già accantonate specificamente per le spese di personale. Impedire l'uso di tali risorse priverebbe l'ente della possibilità di impiegare accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo proprio nel momento in cui si verifica l'evento per cui erano stati previsti, ovvero la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo. Poiché gli oneri contrattuali assumono la natura di obbligazioni giuridicamente perfezionate, la loro copertura finanziaria deve essere garantita in modo inderogabile, trattandosi di una spesa obbligatoria e non comprimibile. L'amministrazione, ferma restando l'osservanza dei requisiti procedurali contabili, conserva inoltre la facoltà discrezionale di finanziare tali arretrati anche attraverso economie di spesa già conseguite, assicurando in ogni caso l'assolvimento dei propri impegni verso i dipendenti.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Limiti e discrezionalità nell'indebitamento degli**

## enti locali

L'ordinamento impone agli enti locali un sistema di vincoli all'indebitamento che si articola su due pilastri fondamentali: uno di natura finanziaria e l'altro di carattere finalistico.

Il limite finanziario è parametrizzato sul costo degli interessi, la cui incidenza non deve superare una determinata soglia delle entrate correnti, mentre il vincolo finalistico discende direttamente dai precetti costituzionali che limitano le finalità per le quali è possibile contrarre debito.

Tuttavia, il semplice rispetto dei parametri normativi non esaurisce i doveri dell'amministrazione, la quale deve orientare il proprio agire discrezionale verso i principi di buona amministrazione e sana gestione. Un ricorso al debito che risulti formalmente legittimo potrebbe infatti rivelarsi gestionale inopportuno qualora provochi un eccessivo irrigidimento del bilancio, riducendo drasticamente i margini di manovra per le politiche pubbliche future o la capacità di rispondere a nuovi bisogni della collettività.

Per queste ragioni, una volta garantito il rispetto dei limiti legali, l'ente deve esercitare la propria discrezionalità con estrema prudenza, motivando accuratamente le scelte effettuate. Tale valutazione deve considerare non solo la convenienza economica dell'investimento, ma anche la sua efficacia e sostenibilità nel lungo periodo, assicurando che l'impatto sui bisogni collettivi sia bilanciato con la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario nel tempo.

Leggi l'[articolo](#).



## Corte dei Conti. Corte dei Conti: obbligo di resa del conto anche per gli incassi tramite sistemi POS

L'interpretazione della locuzione "maneggio di denaro" deve essere intesa nella sua accezione più estesa, includendo la totalità dei crediti dell'amministrazione che il contabile è tenuto a riscuotere, indipendentemente dal fatto che l'operazione avvenga tramite subagenti, conti correnti postali, sistemi POS o carte di credito.

Tale principio comporta l'assoggettamento di queste modalità di incasso alla disciplina propria dell'agente contabile, con il conseguente e inderogabile obbligo di resa del conto giudiziale.

Tuttavia, l'inserimento delle riscossioni effettuate via POS nella colonna destinata ai "Versamenti in tesoreria" all'interno del Modello 21 integra un errore concettuale sostanziale che pregiudica l'ammissibilità del conto stesso. Questa errata classificazione non è considerata una semplice imprecisione formale, poiché impedisce la verifica fondamentale dello "scarico" contabile. In questo modo, il documento non riesce a certificare l'effettivo trasferimento dei fondi all'ente locale, rendendo impossibile per il giudice accertare se e in quale misura l'agente abbia adempiuto all'obbligo di restituzione, determinando così l'intrinseca non verificabilità del conto redatto.

Leggi l'[articolo](#).



## Corte dei Conti. Monitoraggio della cassa vincolata: obbligo di rilevazione continua e analitica

La disciplina della gestione finanziaria impone che la contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate con specifica destinazione avvenga in modo rigoroso e continuativo, seguendo le procedure dettate dagli articoli 180 e 195 del TUEL rispettivamente per le fasi di riscossione e di impiego delle risorse.

Tale adempimento non può ridursi a una semplice verifica a consuntivo della copertura monetaria delle spese effettuate, né può essere tralasciato nel caso in cui le somme vengano utilizzate integralmente e immediatamente dopo l'incasso.

Al contrario, la normativa richiede una rilevazione costante e analitica della cassa vincolata durante l'intero esercizio, con l'obiettivo di monitorare sistematicamente il rispetto dei vincoli di destinazione e la tenuta degli equilibri finanziari. Risulta dunque essenziale una gestione che distingua nettamente la componente libera da quella vincolata, garantendo la trasparenza e la correttezza dell'andamento dei flussi monetari dell'ente locale in ogni momento della gestione. Leggi l'[articolo](#).

Aggiornamento utile in vista del DUP 2027/2029



### **Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Andamenti di lungo periodo dell'economia italiana: nuovi dati**

Aggiornati ad aprile 2026 i grafici su "gli andamenti di lungo periodo dell'economia italiana", uno strumento di lettura delle trasformazioni economiche del Paese.

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha ritenuto di mettere a disposizione dei cittadini uno strumento di lettura delle trasformazioni economiche che il paese sta affrontando sulla base delle cifre di lungo periodo. Questo esercizio permette di cogliere l'evoluzione nel tempo della situazione italiana presentando alcuni grafici sui principali indicatori economici dell'economia italiana dal 2000 ad oggi, in alcuni casi dal 1990 o da altre date, confrontati con l'andamento medio europeo.

Questi dati vengono associati alle previsioni e agli obiettivi quantitativi del Governo, in particolare per quanto riguarda la crescita economica, l'indebitamento netto e il debito pubblico, individuati nel Documento di finanza pubblica (DFP) o del Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP).

I grafici sono stati elaborati utilizzando dati pubblici di organismi ufficiali nazionali e internazionali (Istat-Eurostat, Banca d'Italia, OCSE, FMI). L'aggiornamento sarà periodico.

Leggi l'[articolo](#).

## Risorse



### **Ministero dell'Interno. Irpef 5 per mille: assegnazioni disposte nell'anno 2025**

Publicati gli elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2025.

Rendiconti trasmessi dai comuni che hanno ricevuto contributi per importi superiori a 20.000 Euro per l'anno finanziario 2024. Anno d'imposta 2023.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Opere medie, pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse delle annualità dal 2026 al 2028**

Il Ministero dell'Interno comunica che nella sezione "I decreti" è stato pubblicato il testo integrale del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Ragioniere generale dello Stato di assegnazione delle risorse di cui articolo 1,

comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 per le annualità 2026-2027-2028, corredato degli allegati 1 e 2.

Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. Medie opere, fondi ai Comuni per 1,4 miliardi: torna lo scontro sui premi agli enti in rosso – Le istanze ammesse**

Di Patrizia Ruffini

Il ministero dell'Interno ha sciolto le riserve sulle "medie opere", mettendo nero su bianco la distribuzione di quasi 1,4 miliardi di euro per il triennio 2026-2028.

Con il decreto firmato dal Ragioniere generale dello Stato il 1° aprile, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (allegato 1 – istanze trasmesse; allegato 2 – istanze ammesse), vengono assegnate risorse a 1.475 progetti presentati dai Comuni. Si tratta di un tassello rilevante per la messa in sicurezza di edifici, strade e territorio, ma il percorso che ha portato al riparto è stato accompagnato da nuove polemiche sui criteri di assegnazione, dopo i tagli intervenuti rispetto alle dotazioni iniziali.

La dote complessiva effettivamente distribuita nel triennio 2026-2028 ammonta a 1.384.417.191,06 euro. Gli importi sono il risultato di una stratificazione normativa avviata con la legge di bilancio 2019 e modificata nel tempo.

I contributi finanziano interventi strategici per i territori: dalla prevenzione del rischio idrogeologico all'efficientamento energetico delle scuole, fino alla manutenzione straordinaria di ponti e viadotti.

Il meccanismo di selezione delle domande ha riproposto il contestato criterio della minor incidenza del risultato di amministrazione. A fronte di richieste superiori alle risorse disponibili, la priorità è stata riconosciuta agli enti con la minore quota di avanzo libero, al netto degli accantonamenti, rispetto alle entrate correnti dei primi cinque titoli del bilancio. In testa alla graduatoria compare un Comune del Siracusano che ottiene 1,2 milioni di euro sulla base dell'ultimo rendiconto disponibile, risalente al 2018 e non al 2024, e che presenta un risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, superiore a 63 milioni di euro a fronte di entrate finali pari a circa 16,5 milioni.

Il criterio riapre così il dibattito sulla cosiddetta "virtuosità punita": da un lato l'esigenza di sostenere le amministrazioni con minore capacità di investimento, dall'altro il rischio di penalizzare gli enti con i conti più solidi.

Secondo il comunicato diffuso da Anci Veneto, 405 Comuni sui 924 beneficiari presentano un risultato di amministrazione negativo e assorbono il 51% delle risorse complessive. «Questa impostazione non solo penalizza i Comuni virtuosi, ma crea anche un marcato squilibrio geografico», osserva il presidente di Anci Veneto. Il 63% dei fondi è destinato al Sud e alle Isole, mentre al Nord va soltanto il 12%. Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e Abruzzo concentrano circa il 73% delle risorse.

Per sindaci e dirigenti comunali si apre ora la fase più delicata: rispettare i tempi previsti dal decreto. Le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori variano in base all'importo degli interventi: si parte da nove mesi per le opere sotto i 100mila euro fino ad arrivare a ventitré mesi per i progetti più complessi, del valore massimo di 5 milioni. Una volta affidati i lavori, i cantieri dovranno essere conclusi entro ventiquattro mesi. In caso di ritardi è prevista la revoca totale o parziale del contributo.

Sul fronte della rendicontazione, il monitoraggio passa integralmente dalla piattaforma ReGiS, che diventa il canale unico per tracciare l'avanzamento fisico e finanziario degli interventi. I Comuni dovranno aggiornare tempestivamente i dati relativi agli affidamenti, agli stati di avanzamento e alle spese sostenute. In cambio, viene meno l'obbligo del rendiconto previsto dall'articolo 158 del Tuel.

Leggi l'[articolo](#).



## Dipartimento per le politiche di coesione. Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale

Il Dipartimento per le politiche di coesione ha pubblicato il Decreto n. 115/2026, che autorizza l'impegno e il trasferimento di € 5.017.007,79 a favore di 304 Enti beneficiari. Le risorse, destinate ad anticipi e saldi del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, sono state erogate il 23 aprile 2026 a seguito di istruttorie positive e verifica su BDAP-MOP.

Leggi l'[articolo](#).

# Tributi



## Rassegna. Cassazione, il canone unico patrimoniale é un tributo

La Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, chiarisce che il canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816-847 della legge 160/2019, «ha, in ogni caso, natura tributaria».

Viene pertanto smentita la tesi del Dipartimento delle finanze che in una risposta data a Telefisco 2022 de Il Sole 24 Ore, aveva precisato che è lo stesso comma 816 che qualifica il canone come "patrimoniale", e pertanto, stante la chiara formulazione utilizzata dal Legislatore, unita al fatto che all'interno della normativa che regola il canone in questione non si rinvengono elementi tali da far considerare diversa la natura giuridica della fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari, si conclude per la natura patrimoniale di entrambe le componenti del canone.

La questione è stata sottoposta alla Corte di cassazione a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, la quale ha posto la seguente questione di diritto: «se la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, di cui all'art. 1, commi 816-847, L. n. 160/2019, spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario, ovvero ancora all'uno o all'altro in base al contenuto concreto della pretesa».

La Cassazione rileva, preliminarmente, che la denominazione di un'entrata non può ritenersi sufficiente a inquadrarla o escluderla dalla giurisdizione del giudice tributario, ed è quindi irrilevante che il comma 816 qualifichi espressamente il Cup come un canone patrimoniale. D'altro canto rientrano nella giurisdizione tributaria «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati».

Sebbene ci si aspettasse che solo la componente collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari fosse dichiarata di natura tributaria, sulla scorta di una sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato la natura patrimoniale del Cosap (sentenza n. 64/2008), la Corte ha rilevato che il Cup, nelle due componenti dell'occupazione di suolo pubblico e della diffusione dei messaggi pubblicitari, va trattato come un unico prelievo, essendo il regime giuridico in larga parte unitario (presupposto, dichiarazioni, pagamento, controlli, tariffe standard, riduzioni ed esenzioni). Inoltre, la valenza tributaria sussiste ancor di più per le occupazioni dei servizi a rete, dove il pagamento del Cup è slegato dalla titolarità di una concessione a occupare il suolo, essendo incisa anche l'occupazione in via mediata.

La sentenza ha implicazioni importanti, non solo sotto il profilo della giurisdizione, che passa da quella ordinaria a quella tributaria, ma anche sotto il profilo operativo, dovendosi ora modificare i



regolamenti e le delibere tariffarie, che andranno inviate al Mef, come tutte le altre delibere tributarie. Ancor più velocemente andranno modificati gli schemi di atti di accertamento, che attualmente fanno riferimento all'impugnazione innanzi il giudice ordinario.

Leggi l'[articolo](#).



## **ARERA. Avviato percorso per rafforzare le tutele dei clienti in condizioni di disagio economico**

ARERA ha avviato un procedimento finalizzato all'introduzione di nuove misure per rafforzare le tutele per le famiglie che percepiscono i bonus sociali e per estendere le forme di protezione, già esistenti per l'energia, anche ai settori ambientali. Il procedimento, che si concluderà entro il 31 dicembre 2026, rappresenta una risposta alle crescenti difficoltà economiche dei nuclei familiari più disagiati dovute all'attuale contesto di tensione geopolitica e alle conseguenti ricadute sui prezzi finali.

Con successivi provvedimenti, saranno esaminate soluzioni finalizzate ad aumentare la consapevolezza delle scelte contrattuali dei clienti, a contenere gli oneri in caso di ritardo nei pagamenti, contribuendo anche a limitare la morosità, a semplificare l'erogazione dei bonus e a implementare meccanismi di enforcement sugli operatori inadempienti. Contestualmente, ARERA vuole estendere le tutele ai settori ambientali (idrico e rifiuti).

Saranno inoltre valutate misure specifiche di protezione per i clienti che utilizzano apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica, al fine di favorire la continuità della fornitura e limitare le interruzioni del servizio.

Per massimizzare l'efficacia delle misure di tutela e minimizzare gli oneri sugli operatori, il procedimento prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder attraverso documenti di consultazione e tavoli tecnici con associazioni dei consumatori, venditori, gestori, e altre parti interessate, che potranno anche contribuire con osservazioni e proposte in occasione della pubblicazione dei documenti di consultazione.

Leggi l'[articolo](#).



## **ANCI. Rinnovo CCNL, nota applicativa e strumenti regolatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTR-3**

Pubblicata la nota applicativa "Rinnovo CCNL igiene urbana e strumenti regolatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTR-3" sottoscritta dalle scriventi Associazioni in data 30 gennaio 2026.

Il rinnovo del CCNL sottoscritto il 9 dicembre 2025, ha dovuto recepire le dinamiche inflattive relative agli anni 2022 e 2023 non intercettati con il precedente rinnovo del CCNL del maggio 2022.

Gli orientamenti riportati nella nota mirano a fornire una lettura condivisa delle scriventi rispetto a tutti gli affidamenti in corso e intendono costituire uno strumento applicativo al fine di coordinare la normativa regolatoria relativa al Metodo Tariffario Rifiuti 2026-2029 ed i maggiori oneri economici rinvenienti dal citato rinnovo del CCNL al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario.

Proprio a tal fine alla nota applicativa sono state allegare le tabelle retributive sottoscritte con le organizzazioni sindacali stipulanti dalla cui analisi emergono i rilevanti aumenti che sono stati sinteticamente riportati nella prima pagina dell'allegato alla nota.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Inammissibilità della compensazione tra sussidi e tributi locali senza norma statale**

La deliberazione n. 159/2026 della Corte dei conti, Sezione Sardegna, stabilisce che la compensazione tra crediti privati e debiti tributari locali è inammissibile in assenza di una specifica copertura normativa statale.

Il caso analizzato riguardava un Comune che intendeva trattenere somme destinate a beneficiari di sussidi regionali (come borse di studio) per coprire morosità relative a tributi comunali già accertati. Nonostante l'ente invocasse principi di sana gestione finanziaria e richiamasse norme generali sulla compensazione fiscale, la magistratura contabile ha ribadito che l'obbligazione tributaria è per sua natura indisponibile e soggetta a una riserva di legge rigorosa, che impedisce all'amministrazione di concordare modalità di estinzione diverse da quelle tipizzate dal legislatore.

Il principio di stretta legalità che domina la materia tributaria comporta che le regole civilistiche sulla compensazione non siano direttamente trasponibili nel rapporto tra fisco e contribuente, se non nei casi espressamente previsti, come avviene per i crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione o per le compensazioni gestite tramite modello F24. La Corte ha inoltre precisato che l'autonomia regolamentare degli enti locali, pur ampia in materia di gestione ed esazione, non può spingersi fino a introdurre nuove forme di estinzione del debito d'imposta. Anche il ricorso allo Statuto del contribuente è stato ritenuto insufficiente, poiché la norma che prevede la compensazione generalizzata necessita ancora di regolamenti attuativi per essere operativa.

Infine, la pronuncia esclude la possibilità di ricorrere a prestazioni alternative o cessioni compensative, sottolineando che istituti affini, come lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, non possono essere applicati per analogia ai tributi data la diversa natura giuridica delle prestazioni. In conclusione, l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio o la corretta amministrazione delle entrate non giustifica il ricorso a strumenti estintivi non previsti dalla legge, confermando l'illegittimità di qualsiasi operazione di compensazione tra benefici economici vincolati e debiti fiscali locali.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Autonomia regolamentare del Canone unico patrimoniale**

La normativa vigente attribuisce agli enti locali un'ampia potestà regolamentare, permettendo loro di introdurre esenzioni o riduzioni del canone aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla legge (articolo 1, comma 821, lettera f, legge 160/2019).

Tale facoltà non deve però risolversi in una riduzione indiscriminata delle entrate, ma va intesa come uno strumento per adattare il prelievo fiscale alle specificità del territorio, a condizione che non vengano compromessi gli equilibri finanziari dell'ente. L'introduzione di agevolazioni richiede, pertanto, una rigorosa analisi preventiva dell'impatto economico e la definizione di strategie per compensare il minor gettito previsto.

Sebbene i regolamenti non siano generalmente soggetti a un obbligo formale di motivazione, i principi di buona amministrazione suggeriscono che la delibera di approvazione chiarisca le ragioni di pubblico interesse alla base delle agevolazioni. Questo appare necessario soprattutto quando le scelte incidono profondamente sulle risorse dell'ente, poiché la sola opportunità politica non può rappresentare un fondamento giuridico e contabile sufficiente. Infine, la concessione di esenzioni a tempo indeterminato è ritenuta problematica sotto il profilo della programmazione finanziaria, in quanto la stabilità del bilancio richiede che tali misure siano compatibili con una pianificazione economica sostenibile e definita nel tempo.

Leggi l'[articolo](#).

# Fiscale



## **Agenzia delle Entrate. 730 precompilato ai nastri di partenza: dal pomeriggio del 30 aprile si può consultare online. Dal 14 maggio ok all'invio; per il click finale c'è tempo fino al 30 settembre 2026**

Al via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell'Agenzia delle entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Per l'invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con *deadline* ultima al 30 settembre. Nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni – quasi il 60% – con la modalità semplificata, che sarà disponibile anche quest'anno. Grazie a questa modalità, il cittadino non deve più orientarsi tra quadri, righe e codici, ma è accompagnato fino all'invio della dichiarazione con un'interfaccia intuitiva e parole semplici.

Tutte le regole sono definite da un provvedimento – pdf firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

Cosa c'è nei modelli – Sono in totale 1.310.002.501 le informazioni ricevute dal Fisco per la predisposizione delle dichiarazioni 2026. Anche quest'anno, il primato spetta alle spese sanitarie, con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. A seguire, i premi assicurativi (circa 96,5 milioni di dati) e le Certificazioni Uniche (più di 71 milioni). Rispetto allo scorso anno, crescono ampiamente i dati relativi alle spese per abbonamento al trasporto pubblico (circa 2,3 milioni, +700%): dal 2025, infatti, è obbligatorio l'invio dei dati da parte delle aziende di trasporto. In aumento anche i dati dei redditi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la vendita delle eccedenze da impianti fotovoltaici (+300%), e quelli relativi ai bonus asili (+98%). A partire dalle dichiarazioni di quest'anno, inoltre, troviamo i dati dei contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (bonus elettrodomestici), riconosciuti e comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le novità della Precompilata 2026 – Al via nuove funzionalità, con l'obiettivo di offrire ai contribuenti un'esperienza sempre più agevole. Da quest'anno, la persona di fiducia ha la possibilità di ampliare il proprio raggio d'azione: ad esempio, può inviare la dichiarazione dei redditi anche se congiunta, o accedere al servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede. Tutto ciò a condizione che sia stata preventivamente abilitata ai servizi online dell'Agenzia (provvedimento del 22 settembre 2023), nel primo caso dal soggetto dichiarante e dal coniuge, nel secondo dall'erede. Un'altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto "riordino delle detrazioni", introdotto dalla legge di bilancio 2025, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

Guida alla consultazione – Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite SPID, CIE o CNS. Il contribuente che possiede i requisiti per presentare il modello 730 potrà decidere se consultare la dichiarazione in modalità semplificata o ordinaria. Scegliendo la modalità semplificata, l'utente avrà a disposizione un'interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, in cui sono presenti i dati da confermare o modificare: "casa e altre proprietà", "famiglia", "lavoro", "altri redditi", "spese sostenute". Una volta confermate o aggiornate le informazioni fiscali, queste verranno automaticamente riportate all'interno del modello dichiarativo. È sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla

propria area riservata, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.

Redditi Pf: il calendario – Per il modello Redditi Pf, la tabella di marcia della dichiarazione precompilata segue una tempistica leggermente rimodulata a seguito delle novità apportate dal decreto “Correttivo bis” (Dlgs n. 81/2025, articolo 4). In particolare, la norma ha posticipato da quest’anno e a regime l’invio delle certificazioni uniche di lavoro autonomo (CUA) al 30 aprile e, di conseguenza – per consentire l’utilizzo dei dati di queste certificazioni – la messa a disposizione di Redditi Pf precompilato: i modelli saranno dunque disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, dal 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato).

Leggi l'[articolo](#).

## Personale



### **RGS. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2025) e Monitoraggio trimestrale anno 2026**

La rilevazione del 2025 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il termine per la rilevazione dei dati è fissato al 6 giugno 2026.

Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno – Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).

#### **Aziende sanitarie ed ospedaliere – Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – Aziende ospedaliere universitarie**

A partire dall’anno 2023, pur continuando ad avere come oggetto le ore lavorate dal personale, riprende la rilevazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale con un impianto completamente rivisto concordato con il Ministero della salute e AGENAS, ai quali saranno resi disponibili i dati comunicati in SICO. Oltre agli enti della sanità pubblica che tradizionalmente effettuavano la rilevazione (ASL/AO, Aziende ospedaliere universitarie e IRCCS), questa viene ora estesa anche ad alcune tipologie di strutture della sanità privata (Case di cura accreditate, Policlinici universitari privati, Enti di ricerca privati, IRCCS privati, IRCCS fondazioni, Istituti qualificati presidi della U.S.L., Ospedali classificati o assimilati L.132/1968).

#### **Ministeri – Agenzie fiscali – Presidenza del Consiglio dei Ministri**

I termini d’invio saranno diversificati a seconda del tempo necessario a ciascun ente per la definizione delle attività propedeutiche all’apertura della rilevazione.

#### **MONITORAGGIO 2026**

L’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2026, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’intero anno.

L’invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sono tenute all’invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

- **Enti locali:** Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province;
- **Servizio Sanitario Nazionale:** Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie, Aziende ospedaliere integrate con l’Università;
- **Enti pubblici non economici:** Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;

**Enti di ricerca e sperimentazione:** Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.  
Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Incentivi tecnici al personale in house: la parola alle Sezioni Riunite**

La deliberazione 46/2026 affronta una questione centrale per l'organizzazione degli enti locali: la possibilità di estendere gli incentivi economici per le funzioni tecniche al personale delle società in house. Il caso nasce dalla necessità di una Città Metropolitana di sopperire a carenze di organico tecnico coinvolgendo i dipendenti della propria società partecipata nelle procedure di gara rivolte a terzi.

Sotto il profilo del diritto, la Corte analizza il rapporto tra le norme che permettono l'autoproduzione di servizi e quelle che disciplinano i compensi incentivanti previsti dal Codice dei contratti pubblici. Il nodo della questione risiede nella natura stessa del rapporto tra l'ente pubblico e la sua società: mentre alcuni orientamenti giurisprudenziali vedono con favore l'estensione degli incentivi per valorizzare le competenze tecniche e risparmiare rispetto al ricorso a professionisti esterni, altre interpretazioni negano tale possibilità. Queste ultime sostengono infatti che manchi il requisito della terzietà e che il personale della società sia già remunerato nell'ambito del contratto di servizio con l'ente, paventando il rischio di una doppia retribuzione.

A fronte di questo netto contrasto tra le diverse sezioni regionali, la Corte ha ritenuto di non potersi esprimere con un parere definitivo che avrebbe rischiato di aumentare l'incertezza interpretativa. La Sezione ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di rimettere la questione al Presidente della Corte dei conti. L'obiettivo è quello di sollecitare un intervento delle Sezioni Riunite che possa fornire una soluzione uniforme e valida per tutto il territorio nazionale, chiarendo una volta per tutte se i dipendenti delle società in house possano o meno beneficiare dei premi previsti per le attività tecniche di supporto alle stazioni appaltanti.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte di Cassazione. Revoca posizione organizzativa: sufficiente la motivazione senza atti di macro-organizzazione**

La Sentenza n. 11096 del 25 aprile 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, analizza i presupposti necessari per la revoca anticipata degli incarichi di posizione organizzativa negli enti locali.

La vicenda trae origine dal ricorso di un dipendente comunale di categoria D a cui era stata revocata la responsabilità di un settore amministrativo tramite decreto sindacale, prima della scadenza naturale dell'incarico. Mentre il Tribunale di Foggia aveva inizialmente accolto la domanda del lavoratore ritenendo insussistenti i necessari "mutamenti organizzativi", la Corte d'Appello di Bari aveva ribaltato la decisione, ravvisando ragioni concrete nella nuova disponibilità a tempo pieno del Segretario Comunale e nella contemporanea riduzione dell'impegno orario del ricorrente presso l'ente. Il ricorrente contestava tale interpretazione sostenendo che i mutamenti organizzativi, ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 1999, dovessero riferirsi esclusivamente ad atti di macro-organizzazione, come la ridefinizione delle linee fondamentali degli uffici o della dotazione organica, e non a semplici scelte gestionali. La Corte di Cassazione ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la giurisprudenza di legittimità non impone che la riorganizzazione avvenga tramite atti di macro-organizzazione, ma richiede esclusivamente che la revoca sia formalizzata con atto scritto e supportata da una motivazione esplicita e adeguata. Secondo la Suprema Corte, la nozione di mutamento organizzativo deve essere calibrata sulla realtà specifica

dell'ente, specialmente nei piccoli comuni, dove anche modifiche nell'impiego lavorativo del personale possono giustificare la revoca se incidono sulle attività connesse alla posizione organizzativa. Poiché nel caso di specie la motivazione risultava fondata su elementi oggettivi e l'accertamento di merito compiuto dalla Corte d'Appello non era ulteriormente sindacabile, la Cassazione ha confermato la legittimità dell'operato del Comune, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Leggi l'[articolo](#).

## Partecipate e servizi pubblici locali



### **Corte dei Conti. Acquisto immobili e limiti di indebitamento per le aziende speciali**

La possibilità per un'azienda speciale che gestisce farmacie comunali di acquistare immobili destinati parzialmente alla locazione a terzi è subordinata al rispetto di rigorosi criteri di funzionalità e strumentalità. Nello specifico, tale operazione è legittima solo se l'acquisto risulta strettamente correlato all'erogazione dei servizi aziendali, sia pienamente coerente con l'oggetto sociale definito dallo Statuto e risponda a una logica di utilità per la collettività, in linea con quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione del Comune. Di conseguenza, la locazione degli spazi deve configurarsi come un'attività puramente accessoria e strumentale rispetto alla missione principale dell'azienda. Inoltre, dato il profondo vincolo di connessione tra l'ente controllante e l'azienda speciale ai sensi dell'articolo 114 del TUEL, quest'ultima è soggetta ai limiti stabiliti dall'articolo 204 del TUEL in materia di indebitamento. Poiché i riflessi finanziari delle operazioni di credito ricadono in ultima istanza sul bilancio comunale, l'azienda deve rispettare le medesime prescrizioni previste per gli enti locali, garantendo così la sostenibilità complessiva della gestione e il mantenimento degli equilibri finanziari del Comune.

Leggi l'[articolo](#).



### **Corte dei Conti. Liquidazione società partecipate: il compenso del liquidatore non grava sul socio pubblico**

Il compenso destinato al liquidatore di una società a responsabilità limitata deve essere considerato un costo gestionale proprio dell'organismo societario, gravando esclusivamente sul suo patrimonio.

L'ente locale socio è dunque impossibilitato a farsi carico di tale onere attraverso il proprio bilancio, fatte salve le strette e tassative deroghe normative previste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Qualsiasi esborso sostenuto direttamente dal socio pubblico per remunerare il professionista verrebbe infatti configurato come un trasferimento straordinario di risorse o come un accollo di passività sociali a favore della partecipata. Tale operazione si porrebbe in netto contrasto con il principio cardine della separazione patrimoniale tra socio e società di capitali, violando al contempo il divieto generale di soccorso finanziario. Questo divieto assume un rigore ancora più marcato nelle fasi di liquidazione, dove l'assenza di prospettive di risanamento o di continuità aziendale rende ingiustificabile l'impiego di fondi pubblici per ripianare debiti o costi operativi della società.

Leggi l'[articolo](#).

# Revisione



## **Corte dei Conti. Incarichi esterni: obbligo di parere dei revisori e vincoli di programmazione**

L'ipotesi di conferimento di incarichi esterni da parte di un ente territoriale richiede obbligatoriamente il parere del Collegio dei revisori dei conti il quale, pur non essendo vincolante, risulta indispensabile per attestare la coerenza, la giustificazione e la razionalità dell'operazione.

Il compito primario dell'organo di controllo consiste nel qualificare correttamente la natura della prestazione richiesta, distinguendo in particolare le attività di consulenza che, come nel caso di specie, si configurano come contributi conoscitivi qualificati volti a orientare l'amministrazione attraverso analisi professionali e giudizi su tematiche specifiche, senza tuttavia determinarne le decisioni in modo vincolante.

Parallelamente, l'affidamento di incarichi a soggetti esterni è legittimo solo qualora le attività oggetto del contratto corrispondano a compiti istituzionali dell'ente definiti dalla legge o dagli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale, in conformità con l'articolo 42, comma 2, lettera b) del TUEL. È inoltre necessario che tali incarichi siano strettamente correlati a obiettivi e progetti specifici e ben determinati, garantendo così che il ricorso a professionalità esterne sia sempre finalizzato al perseguimento di finalità pubbliche concrete e programmate.

Leggi l'[articolo](#).

# Contenuto extra



## **TAR. Legittimazione al ricorso: negata ai consiglieri l'impugnazione del dissesto per vizi sostanziali**

La sentenza del T.A.R. Calabria chiarisce che l'impugnazione di atti fondamentali come il rendiconto di gestione o la dichiarazione di dissesto finanziario richiede una specifica legittimazione che non può derivare dal solo status di cittadino o di consigliere comunale.

Leggi l'[articolo](#).



## **Dipartimento per la trasformazione digitale. Intelligenza Artificiale: pubblicata la norma UNI 11621-8**

L'Italia definisce, per prima in Europa, i 12 profili di ruolo professionale dell'AI in coerenza con l'AI act e la Legge 132/2025.

Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. Il Consiglio di Stato chiude la porta all'indennizzo in**

## caso di revoca prima dell'aggiudicazione

Il giudice del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3181/2026, si sofferma sul potere di revoca della stazione appaltante prima dell'aggiudicazione, confermando quanto già espresso dai giudici campani con la sentenza del Tar Campania, Salerno, sez. II, n. 1762/2025. Fino all'aggiudicazione definitiva non si ha alcun affidamento qualificato in capo all'aggiudicatario, pertanto, la revoca a causa dello «ius superveniens», seppure debba essere adeguatamente motivata, rientra nell'ambito dei poteri discrezionali dell'amministrazione e non richiede sia un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato che dà il diritto all'indennizzo.

Leggi l'[articolo](#).



## **ANCI. Edifici scolastici, adeguamento antincendio: al via la gara CONSIP**

E' stata pubblicata, la prima gara Consip per i Servizi di progettazione per l'adeguamento antincendio degli istituti scolastici, per affiancare Comuni e Città metropolitane nel percorso di messa a norma antincendio, che dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2027.

Leggi l'[articolo](#).



## **Ministero dell'Interno. Rappresentanza di genere in giunta: la continuità amministrativa prevale sull'impossibilità di nomina**

Il rispetto del principio di parità tra uomo e donna non può determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, ma può essere derogato se sussiste un'effettiva impossibilità di assicurare la presenza di entrambi i generi nella compagine giuntale.

Leggi l'[articolo](#).



## **ANAC. Aggiornato il Bando Tipo n. 1 per affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture (contempla ora utilizzo intelligenza artificiale) e approvato il Bando Tipo n. 2 per affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria**

Tra le novità anche l'uso dell'intelligenza artificiale. Delibere molto attese dalle stazioni appaltanti: verrà semplificato e accelerato il loro lavoro.

Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Leggi l'[articolo](#).



## **Ministero dell'Interno. Diritto di accesso del consigliere: ampio ma vincolato al mandato e alla minimizzazione dei dati**

L'ente può rilasciare al consigliere quanto richiesto, con l'oscuramento dei dati non pertinenti alle finalità dell'istanza, qualora la richiesta nasca dall'effettiva esigenza ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all'espletamento del proprio mandato.



Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Nomina da parte del sindaco dei presidenti delle commissioni consultive permanenti**

Le commissioni consultive permanenti si distinguono dalle commissioni consiliari permanenti, in quanto queste ultime sono organi strumentali del consiglio mentre le commissioni consultive sono istituite al fine di favorire la partecipazione autonoma dei cittadini.

Leggi l'[articolo](#).



### **ANAC. Aggiornato con nuova documentazione il Fascicolo Virtuale Operatore Economico**

È disponibile attraverso il FVOE 2.0 la verifica dell'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, ove previsto, con le modalità già indicate nel bando tipo.

Leggi l'[articolo](#).



### **ANAC. Serve un nuovo Codice identificativo gara (Cig) anche nei provvedimenti di emergenza**

Nella seduta del Consiglio dell'Autorità del 1° aprile 2026, Anac è intervenuta sulla richiesta dell'Agenzia del trasporto pubblico di Bergamo in merito alla proroga del servizio di trasporto. Il quesito dell'Agenzia riguardava la necessità o meno di acquisire un nuovo Codice Identificativo Gara (CIG) in caso di proroga del servizio ai sensi dell'articolo 5, par. 5, del Regolamento n. 1370/2007.

La risposta di Anac è stata precisa: nel caso di provvedimenti di emergenza di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento n. 1370/2007 (affidamenti diretti, proroga di contratti di servizio pubblico e imposizioni di obblighi di servizio pubblico), è necessario acquisire un nuovo CIG.

Leggi l'[articolo](#).



### **Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Adeguamento Sistema CUP: obbligo di utilizzo della Classificazione ATECO 2025 a partire dal 1° settembre 2026**

A partire dal 1° settembre 2026, il Sistema CUP consentirà esclusivamente l'utilizzo della classificazione ATECO 2025. Questa modifica rientra nel processo di allineamento agli standard nazionali e internazionali più recenti, con l'obiettivo di garantire una maggiore qualità e uniformità dei dati inseriti dai Soggetti Titolari al momento della generazione del CUP.

Leggi l'[articolo](#).



## Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Online il terzo numero di “Orizzonte PPP”

Dal 25 marzo disponibile on line il terzo numero di Orizzonte PPP, la rivista quadrimestrale del DIPE dedicata al partenariato pubblico privato.

Leggi l'[articolo](#).



## ANCE. Procedure negoziate sottosoglia: il Vademecum

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato un Vademecum sulle procedure negoziate sottosoglia, volto a fornire un quadro aggiornato della disciplina applicabile ai lavori pubblici. Il documento ricostruisce inoltre i principali criteri di selezione utilizzati nella prassi dalle stazioni appaltanti per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara, alla luce degli orientamenti di ANAC, MIT e giurisprudenza, in materia.

Leggi l'[articolo](#).

<b>SUNTO RAGIONERIA</b>	<b>Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)</b>
<b>Direzione</b>	Patrizia Ruffini
<b>Registrazione</b>	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
<b>Info e Abbonamenti</b>	071 9206834 • <a href="mailto:elisa.biekar@libram.it">elisa.biekar@libram.it</a> • <a href="http://www.libram.it">www.libram.it</a>